

Reggio Emilia, 17/10/2023
CIRCOLARE N. 15/2023

Oggetto: **Istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi – scadenza 11/12/2023**

1. Il Registro dei Titolari Effettivi

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto n.90, con il quale è stata recepita anche in Italia la IV Direttiva Antiriciclaggio, che ha istituito il c.d. Registro dei Titolari Effettivi.

Detto registro, composto da due sezioni (una ordinaria e una speciale), avrebbe dovuto accogliere, al fine della conservazione, i dati dei titolari effettivi (persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita) delle imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e COOPERATIVE), nonché delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione al registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 (FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, e COMITATI) nonché dei TRUST produttivi di effetti giuridici rilevanti e istituti affini.

A tal fine, i legali rappresentanti delle entità giuridiche sopra richiamate avrebbero dovuto comunicare (per via esclusivamente telematica) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva affinché venissero pubblicate nel Registro in commento.

L'istituzione di detto registro, però, era subordinata all'adozione da parte del MISE di una serie di decreti con i quali individuare dati e informazioni da comunicare, le modalità di comunicazione, le modalità di consultazione, i termini, competenza e modalità per l'accesso.

Una volta completata la pubblicazione degli stessi, sarebbero decorsi i 60 giorni per inoltrare le comunicazioni.

In data **09 ottobre 2023** è stato pubblicato l'ultimo dei decreti attraverso il quale, quello che oggi è denominato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata attestata la piena operatività del Registro.

2. La Comunicazione

Pertanto, **ENTRO IL GIORNO 11 DICEMBRE 2023** (11 dicembre considerato che il giorno 8 dicembre è festivo)

1. gli amministratori (legali rappresentanti) delle SRL, SPA, SAPA, COOPERATIVE

2. i fondatori delle ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE e FONDAZIONI;

3. i fiduciari dei TRUST

dovranno procedere alla trasmissione telematica della comunicazione.

NON DEVONO ADEMPIERE ALL'ADEMPIMENTO, PERTANTO, LE SOCIETA' DI PERSONE (SNC, SAS, SS) I PROFESSIONISTI E GLI STUDI ASSOCIATI

Si fa presente che oltre alla comunicazione iniziale necessaria per popolare il registro dei Titolari effettivi, sarà necessario:

- (i) comunicare ogni variazione successiva dei dati comunicati (entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione);
- (ii) confermare annualmente i dati comunicati (entro 12 mesi dalla prima comunicazione oppure dalla comunicazione dell'ultima variazione o ultima conferma).

3. La Pratica

La pratica dovrà essere inviata attraverso la Comunicazione Unica tramite l'ambiente di DIRE (o software di terze parti) esclusivamente con nuovo modello base TE.

È possibile prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo al seguente link: <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>

Si allegano le istruzioni emanate da Unioncamere.

Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale e, eventualmente, di ambiente (account) DIRE e Telemaco.

PER QUESTO MOTIVO NEI PROSSIMI GIORNI VERRETE CONTATTATI DALLO SCRIVENTE STUDIO PER VERIFICARE L'ESISTENZA O MENO DELLA FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI MODO DA PROVVEDERE (NOSTRO TRAMITE , NEL CASO) A RICHIEDERNE UNA NUOVA.

4. Il Contenuto della comunicazione

Con la pratica bisognerà comunicare:

- a) i dati anagrafici dei titolari effettivi (nome, cognome, luogo e data di nascita; codice fiscale, residenza o domicilio, cittadinanza)
- b) l'eventuale opzione per limitare l'accesso alle informazioni ai terzi. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato un indirizzo PEC sul quale ricevere le comunicazioni di richiesta di accesso.

Si fa presente che la richiesta di limitazione d'accesso potrà essere richiesta soltanto in presenza di motivi soggettivi (il titolare effettivo è persona incapace o minorenni) oppure di motivi di carattere eccezionale (ossia quando in seguito alla pubblicazione dei dati del titolare effettivo si potrebbero generare rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione, violenza o intimidazione).

Oltre a dette informazioni,

- le **imprese dotate di personalità giuridica** dovranno comunicare anche:

- 1) entità della partecipazione al capitale sociale del titolare effettivo;
- 2) le modalità di esercizio del controllo nel caso in cui non sussistesse la condizione di partecipazione di cui al punto 1)

- le **persone giuridiche di diritto privato** (associazioni riconosciute e fondazioni) dovranno comunicare anche:

- 1) denominazione;
- 2) sede legale (e se diversa quella amministrativa);
- 3) codice fiscale;

4) indirizzo PEC.

- i **Trust** dovranno comunicare anche:

- 1) denominazione;
- 2) estremi atto costitutivo.

5. Le Sanzioni

Nel caso di omessa o ritardata comunicazione dei dati richiesti risulterà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 cc che prevede un ammenda pecuniaria che va da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 1.032.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 689/1991 la sanzione sarà applicata ad ogni membro del Cda e se la società è dotata di collegio sindacale anche su ciascun sindaco.

Lo Studio si sente in dovere di raccomandare la massima attenzione nell'assolvimento di detta comunicazione in quanto trattandosi di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, in caso di comunicazioni mendaci si rende applicabile l'art. 495 c.p. che prevede la **reclusione da uno a sei anni**.

A ciò si aggiunge la sanzione prevista dall'art.55 co.3 del D.Lgs 231/07 (decreto antiriciclaggio) che punisce, salvo il caso non costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ad assolvere l'obbligo di adeguata verifica, fornisce dati non veritieri o falsi con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

* * * * *

Lo Studio si prenderà carico dell'adempimento per i propri clienti (società di capitali) e prenderà contatto diretto nei prossimi giorni per verificare la correttezza del titolare effettivo che risulta tale dai nostri archivi (oltre ai dati generali e l'indirizzo PEC) e per il rilascio di una conferma scritta.

Il titolare effettivo dovrebbe essere una informazione nota ai clienti in quanto comunicato allo scrivente studio ed agli istituti bancari in diverse occasioni.

L'onorario professionale per l'assistenza alla mera trasmissione è di euro 200,00 (oltre Iva e contributo alla Cassa) *una tantum* salvo casi particolari.

Cordiali saluti

Studio Di Lorenzo Moratti Gesaldi